



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma

Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815

Indirizzo internet: lazio.lnd.it

E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 6 del 7/07/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 17 aprile 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: ALDO GOLDONI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA

25) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PAOLO PINCHERA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ DON BOSCO COLOSSEO, PER RISONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F., DALL'ART. 39, LETT. FD), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DALL'ART. 2 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELLA STAGIONE SPORTIVA 2024 – 2025, DEL SIG. ROBERTO MONACO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ DON BOSCO COLOSSEO, PER RISONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F., DALL'ART. 39, LETT. FD), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DALL'ART. 2 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELLA STAGIONE SPORTIVA 2024 - 2025 NONCHÉ DELLA SOCIETÀ DON BOSCO COLOSSEO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 370 del 17/04/2025

Il Procuratore Federale Interregionale,
letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 383 pfi 24-25, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito all'attività di allenatore svolta dal sig. Roberto Monaco, dirigente tesserato per la A.S.D. Don Bosco Colosseo, in assenza della necessaria abilitazione del Settore Tecnico";

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti;

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue. Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del Gruppo Regionale A.I.A.C. del Lazio avente ad oggetto lo svolgimento da parte del sig. Roberto Monaco del ruolo e dei compiti di di allenatore della squadra della società Don Bosco Colosseo militante nel campionato Allievi Under 16, pur non possedendo lo stesso la qualifica di tecnico.

Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, ed in particolare dalla comunicazione inviata in data 28.11.2024 dal Settore Tecnico, è emerso che il sig. Roberto Monaco non risulta iscritto nei ruoli del settore tecnico e non è in possesso della qualifica di tecnico abilitato.

Nel corso della ricognizione effettuata dal collaboratore della Procura Federale delegato allo svolgimento dell'attività inquirente in occasione della gara Don Bosco Colosseo – Accademia Ceccano del 22.12.2024 è stato possibile accertare che il Sig. Roberto Monaco, sebbene indicato nella distinta di gara come dirigente accompagnatore, ha svolto in realtà il ruolo ed i compiti di di allenatore; per tutta la durata dell'incontro, infatti, lo stesso si è prodigato nel dare disposizioni tecnico tattiche ai calciatori muovendosi nell'area tecnica davanti alla panchina.

La circostanza che il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della Don Bosco Colosseo militante nel campionato Allievi Under 16 siano stati affidati nella stagione sportiva 2024 - 2025 al sig. Monaco, poi, è stata inequivocabilmente confermata dalle dichiarazioni rese dai tesserati ascoltati nel corso dell'attività inquirente svolta.

Lo stesso sig. Monaco, inoltre, ha anche diretto la preparazione pre campionato.

Il presidente della Don Bosco Colosseo, sig. Paolo Pinchera, poi, con pieno valore confessorio ha riferito di aver dato incarico al sig. Roberto Monaco di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore e di essere a conoscenza che lo stesso non era in possesso della necessaria abilitazione.

Il sig. Roberto Monaco, infine, anche lui con pieno valore confessorio ha riferito di non essere in possesso di abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico e di svolgere, nonostante ciò, il ruolo ed i compiti di allenatore, presiedendo agli allenamenti settimanali e dirigendo la squadra dalla panchina durante le gare ufficiali del campionato Allievi Under 16; lo stesso, inoltre, ha anche confermato che il presidente sig. Paolo Pinchera era a conoscenza dell'insussistenza dell'abilitazione.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Veronica Ottaviani, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Avv. Giovanni Greco;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, la Procura Federale della FIGC ha ritenuto di deferire innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio:

- il sig. Paolo Pinchera, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Don Bosco Colosseo, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 – 2025;

- il sig. Roberto Monaco, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Don Bosco Colosseo, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 – 2025;

- la società Don Bosco Colosseo, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Paolo Pinchera e Roberto Monaco così come descritti.

Questo Tribunale Federale Territoriale fissava la discussione per il deferimento per il giorno 17 aprile 2025; per la Procura presenziava l'Avv. Veronica Ottaviani, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche e l'integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse

affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, fosse irrogata al sig. Pinchera Paolo, presidente della società, l'inibizione per 6 mesi, al sig. Monca Roberto, dirigente della società, l'inibizione per 6 mesi ed alla società Real Cassino la sanzione dell'ammenda di € 600,00.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver valutato tutta la documentazione presente agli atti prodotta dalla Procura Federale, ritenendo altresì provati i fatti oggetto del deferimento e le incolpazioni avanzate, e non rinvenendo al contempo elementi utili per pervenire ad una affermazione di non responsabilità dei deferiti, ritiene i deferiti responsabili dei capi di incolpazione ascritti a loro e conseguentemente anche la responsabilità diretta e oggettiva della società.

I deferiti devono quindi essere sanzionati nella misura stabilita nel dispositivo, ritenuta congrua in relazione ai fatti e avuto altresì riguardo della categoria e dell'ambito dilettantistico in cui le infrazioni si sono consumate, per il quale si ritiene di ridurre lievemente l'ammenda a carico della società.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Pinchera Paolo, mesi 6 di inibizione;
- Monaco Roberto, mesi 6 di inibizione;
- Don Bosco Colosseo, euro 400,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Aldo Goldoni

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 12 giugno 2025, svolta con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
 Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

30) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CARMINE DI MARCO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. FOLGORE MAIANO, PER RISONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 22, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. EMILIANO DI MARCO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. FOLGORE MAIANO, PER RISONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 22, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA OLTRE CHE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FOLGORE MAIANO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 449 del 13/06/2025

A seguito di indagini, la Procura Federale riteneva che, in conseguenza della segnalazione del presidente della società A.S.D. Folgore Maiano avente ad oggetto il comportamento dell'arbitro della gara contro il Soccer Boys Cervaro del 3.11.2024, i sigg. Carmine Di Marco e Emiliano Di Marco, all'epoca dei fatti rispettivamente presidente e calciatore della detta società, non si fossero presentati al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltati senza addurre giustificato motivo, nonostante fossero stati regolarmente convocati.

Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Carmine Di Marco e Emiliano Di Marco per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1 C.G.S. nonché la società A.S.D. Folgore Maiano a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2.

All'udienza del 12 giugno 2025 svolta in modalità a distanza era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Valentina Soravia, mentre nessuno compariva per la società.

Il Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche e l'integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, fosse irrogata al sig. Carmine Di Marco l'inibizione per 4 mesi, al sig. Emiliano Di Marco la squalifica per 4 gare da scontare nel campionato di competenza e la società A.S.D. Folgore Maiano fosse sanzionata con € 400,00 di ammenda.

Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale.

Emerge infatti che, benché regolarmente convocati a mezzo PEC, il sig. Carmine Di Marco non si fosse presentato per l'audizione del giorno 15.1.2025 e il calciatore Emiliano Di Marco per quelle dei giorni 6.2.2025 e 12.2.2025, il tutto senza addurre alcun legittimo impedimento.

Entrambi, quindi, risultano responsabili dei capi di incolpazione ascrittigli e da ciò discende anche la responsabilità diretta e oggettiva della società.

I deferiti devono quindi essere sanzionati nella misura stabilita nel dispositivo, ritenuta congrua in relazione sia al materiale svolgersi degli eventi sia al disvalore non particolarmente grave della condotta tenuta e avuto riguardo anche della categoria e dell'ambito dilettantistico in cui le infrazioni si sono consumate.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Di Marco Carmine, n.1 mese di inibizione;
- Di Marco Emiliano, n.2 gare di squalifica, da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026;
- Folgore Maiano, euro 300,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 7 luglio 2025

IL SEGRETARIO
Claudio Galietti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato